

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3336

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RADI, FUSARO, ROMANATO, RUSSO SPENA**

*Presentata il 15 luglio 1966*

Provvedimenti riguardanti gli Ufficiali di Complemento ed i Sottufficiali delle categorie del congedo che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45 trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze Armate dello Stato per esigenze di carattere speciale

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La proposta che abbiamo l'onore di presentare col vostro benevole esame è fin troppo nola. Essa riguarda un gruppo non numeroso ma molto benemerito di Ufficiali e di Sottufficiali delle categorie del congedo, che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1940-45 e successivamente richiamati e trattenuti in servizio nelle Forze Armate per esigenze di carattere speciale, in considerazione soprattutto delle nuove specialità sorte nel dopoguerra.

Si tratta di Ufficiali e Sottufficiali i quali hanno prestato servizio in pace ed in guerra con abnegazione e sacrificio, con intelligenza ed attaccamento al dovere. Attualmente per la loro specifica preparazione, acquisita attraverso una serie di corsi impegnativi e di alta qualificazione, nonché di una esperienza pluriennale, questi Ufficiali e Sottufficiali svolgono mansioni delicate e impegnative, avendo le stesse attribuzioni dei pari grado e specialità del Servizio permanente.

Questi Ufficiali e Sottufficiali accolsero la possibilità, che venne loro offerta con il richiamo in servizio dal Ministero della difesa, di trattenerli alle armi anziché riprendere la vita civile e, ciò, in considerazione di formali promesse di una loro consona e definitiva sistemazione.

Le azioni del Ministero della difesa, atte a realizzare tali promesse, maturarono negli interessati il convincimento di venire trattenuti alle armi fino al congedo assoluto.

Oggi l'età media di questa benemerita categoria di militari è di 52 anni, età che non consente loro di potersi reinserire in alcuna attività della vita civile. D'altra parte, per la loro preparazione, capacità ed esperienza, unite alla loro specializzazione, sono elementi ancora validi ed indispensabili per essere impiegati nell'organizzazione di appartenenza ancora per molti anni.

Di questa categoria di personale, ex combattenti, a suo tempo si è interessata la Commissione Difesa della Camera dei deputati nell'intento di inserire gli ex combattenti nella legge relativa alla sistemazione dei militari richiamati perché residenti in territori considerati inaccessibili.

La posizione dei militari ex combattenti, attualmente in servizio, è, però, rimasta precaria, come lo sarebbe tuttora se non intervenisse una disposizione di legge a renderla sicura e tranquilla.

Ed è proprio questo scopo che ci proponiamo di raggiungere con la nostra proposta di legge che presentiamo.

Questa proposta è articolata in analogia ai provvedimenti previsti per i militari richiamati e residenti in territori considerati inaccessibili, provvedimenti divenuti legge con la n. 808 del 26 giugno 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1965, n. 179. L'onere che si prevede possa derivarne dalla presente proposta non è superiore ai 30 milioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli Ufficiali di complemento, gli Ufficiali della riserva di complemento ed i Sottufficiali delle categorie del congedo che, abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-1945, in servizio alla data del 1° gennaio 1966 continuano nella posizione di trattenuti o richiamati, sempre che conservino la incondizionata idoneità al servizio militare, fino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

### ART. 2.

Gli Ufficiali appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a Tenente Colonnello e i Sottufficiali del congedo della marina e dell'aeronautica di cui all'articolo 1 possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire una promozione. Lo avanzamento ha luogo per anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Sono valutati gli Ufficiali ed i Sottufficiali che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio nel grado rivestito.

Per i Sottufficiali dell'esercito restano ferme le norme per essi previste.

### ART. 3.

La norma contenuta nell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, deve essere interpretata nel senso che la limitazione prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, non si applica nei confronti di coloro ai quali, sia per effetto di dette leggi, sia in virtù del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, o di ogni altra disposizione legislativa, sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come Ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come Sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo.